

Questa è la modificazione di forma: L'altra modificazione di sostanza è questa:

In seguito, dove dice: « Su tali prestiti non potrà pattuirsi un interesse superiore a un quarto per cento » deve dirsi « superiore a un mezzo per cento ».

Presidente. Onorevole ministro accetta queste modificazioni?

Carcano, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito la modificazione che l'onorevole ministro delle finanze ha proposto e quelle che propone ora l'onorevole relatore.

(Sono approvate).

Pongo ora a partito l'articolo 1° così emendato.

(È approvato).

Art. 2.

« I prestiti, considerati nell'articolo 1, possono essere fatti a società cooperative legalmente costituite, le quali: 1. abbiano per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto, la vendita o la locazione di case popolari oppure tengano per le case popolari una gestione distinta con bilancio separato e con garanzie speciali; 2. stabiliscano nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il quattro per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito o versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa Nazionale di Previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita colla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Uguali facoltà sono riconosciute alle società di mutuo soccorso, le quali costituiscono una sezione speciale per le case popolari. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

Arnaboldi. In questo articolo nella prima edizione era stato scritto: « i prestiti di cui all'articolo 1 non potranno essere fatti se non a Società legalmente costituite. » Ora siccome a me pare che scopo della legge debba essere quello di trovare il maggior capitale possibile, specialmente nei primi tempi dell'applicazione della legge, m'è parso che sarebbe stato meglio togliere questa parola *cooperative* e ritornare alla prima edizione, dicendo: *società legalmente costituite*. In tal modo con maggiore azione e maggior forza si può arrivare ad una costruzione di case doppia, e raggiungere lo scopo in più breve

tempo: inoltre si verrebbe a togliere una specie di privilegio sanzionato dalla legge. È bensì vero che nell'articolo stesso, all'ultimo comma è detto che: « uguali facoltà sono riconosciute alle Società di mutuo soccorso le quali costituiscono una sezione speciale per le case popolari. » A me però sembra che sia perfettamente inutile aggiungere questo comma speciale per le Società di mutuo soccorso, poichè la legge deve trattare in modo eguale tutte le Società legalmente costituite e non con disparità di disposizioni.

Per non prolungare di troppo la discussione degli articoli, prego quindi la Commissione di accettare la proposta già indicata nell'emendamento presentato: di togliere cioè la parola *cooperative*; e poichè nelle Società legalmente costituite si intende che ci sono comprese anche le Società cooperative, si capisce che diventa inutile l'ultimo comma dell'articolo.

Spero che la Commissione vorrà fare buon viso e questa mia proposta.

Presidente. L'onorevole Albertelli ha proposto un emendamento, pel quale alle parole « l'acquisto, la vendita o la locazione di case popolari » dovrebbero sostituirsi le parole « l'acquisto e la vendita ai soci o la locazione ai soci o non soci di case popolari. »

L'onorevole Albertelli ha facoltà di parlare.

Albertelli. Io ho poco da dire perchè il Governo e la Commissione mi hanno fatto l'onore di accettare il mio emendamento che tende solamente a tutelare gli estranei che vogliono usufruire del beneficio dell'acquisto delle case popolari: a tutelarli di fronte all'eventuale fallimento della cooperativa per il fatto che i prestiti che debbono essere fatti dagli enti morali, dalle casse di risparmio etc. alle Società cooperative sono garantiti con prima ipoteca sulle case che sono date ai soci e ai non soci. Quindi se io stabilisco il concetto che le case costruite da Società cooperative debbano essere vendute soltanto ai soci, si capisce che in caso di fallimento sono gli stessi soci i responsabili del fallimento e che rispondono del danno che a loro deriva, ma non debbono essere gli estranei.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

Luzzatti Luigi, relatore. Io vorrei persuadere il mio amico onorevole Arnaboldi che se non accettiamo i suoi emendamenti, visone delle ragioni gravi. Movo dall'idea sua che tanto le società cooperative come le finan-